

Capitolo 1

Il diritto processuale penale

Sommario

1. Nozioni generali. - 2. Il sistema delle fonti. - 3. La normativa complementare. - 4. I limiti di efficacia nello spazio e nel tempo. - 5. Le immunità funzionali. - 6. Schema: Diritto processuale penale.

1. Nozioni generali

A) Definizione

Il **diritto processuale penale** costituisce una *species* del *genus* diritto *pubblico*. Esso fa parte del diritto pubblico in quanto le modalità di svolgimento del procedimento penale sono preordinate ad attuare e proteggere interessi pubblici fondamentali. Il procedimento, da un lato, attua il *potere punitivo* dello Stato, consentendo di reprimere quelle violazioni del suo ordinamento che costituiscono reato e, dall'altro, protegge, sempre nell'interesse pubblico, i *diritti personali* (soprattutto di libertà) ed anche *patrimoniali* dell'imputato e degli altri soggetti che partecipano al procedimento.

Il diritto processuale penale consiste in un *sistema organico* ed armonico di norme generali ed astratte (*corpus juris*) che regolano le *forme* degli atti che nei singoli concreti procedimenti possono o debbono essere compiuti dai soggetti, pubblici e privati, che in essi intervengono.

Poiché il *processo* in senso stretto costituisce solo lo stadio *giurisdizionale* del più vasto procedimento, che comprende anche una fase pre-giurisdizionale, la tradizionale dizione di diritto «*processuale*» penale dovrebbe essere sostituita da quella più omnicomprensiva di diritto «*procedimentale*». L'abrogato codice di rito usava unicamente la terminologia di «processo», che aveva in esso significazione polivalente, inclusiva anche dell'attuale significazione di «procedimento». Pertanto, anche sotto il vigore del nuovo codice, si è conservata la denominazione storicamente consolidata di diritto «*processuale*», anziché utilizzare quella, scientificamente più corretta, di diritto «*procedimentale*». Inoltre, di solito il termine «processuale» è utilizzato in luogo di quello «procedimentale», quando ci si riferisce alla fonte normativa (ad es.: *legge «processuale» penale*).

Il *codice di procedura penale* costituisce la fonte normativa di riferimento e, quindi, il *corpus juris* in cui sono contenute le norme del procedimento penale. Il termine di *diritto processuale penale* indica la scienza di tale ramo del diritto e la sua dogmatica.

B) La riserva di legge statutale

Le **fonti** della procedura penale sono gli *atti normativi* che la disciplinano. Essi, per effetto della **riserva assoluta di legge ordinaria statutale**, desumibi-

le implicitamente dalla Costituzione, debbono consistere in fonti normative primarie, quali la legge o gli atti aventi forza di legge (decreto legge o decreto legislativo). Soltanto le disposizioni attuative ed esecutive possono avere rango di fonti secondarie, quali regolamenti o decreti amministrativi (ad es.: il Regolamento per l'esecuzione del nuovo codice di rito è stato emanato con D.M. Grazia e Giustizia 30-9-1989, n. 334).

La riserva è in favore della legge *statuale*, spettando allo Stato la disciplina integrale del procedimento penale, con esclusione della legge regionale, non potendosi riconoscere in materia alcuna attribuzione alle regioni (ed alle province autonome di Trento e Bolzano).

La Costituzione detta una serie di principi a garanzia di beni sostanziali primari (quali la *inviolabilità* della libertà personale e del domicilio e la *libertà e segretezza delle comunicazioni*: artt. 13, 14 e 15) e di valori più direttamente procedurali (quali la *naturalità* del giudice, l'*obbligatorietà dell'azione penale*, l'*inviolabilità dei diritti di difesa*, la *motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, la ricorribilità in cassazione delle sentenze e dei provvedimenti *de libertate*: artt. 24, 25, 26, 27, 108, 111, 112).

La *riserva assoluta di legge* ordinaria è posta dalla Costituzione esplicitamente per il *diritto sostanziale penale* (art. 25 Cost.), ma solo *implicitamente* per il *diritto procedurale penale*, essendo solo desumibile dal principio di cui all'art. 101, comma 2, secondo il quale «*I giudici sono soggetti soltanto alla legge*». Ne deriva che i giudici sono vincolati solo da quelle norme procedurali che abbiano rango o forza di legge, mentre gli atti o regolamenti amministrativi, possono avere funzione solo esecutiva o attuativa, ma non integrativa della legge processuale.

In sede di normazione ordinaria, la riserva di legge è espressamente sancita dall'art. 1 del codice di procedura («*La giurisdizione penale è esercitata dai giudici ... secondo le norme di questo codice*»).

Salvo i principi costituzionali, il vigente diritto processuale penale può essere modificato con atto normativo avente forza di legge (legge, decreto legge e decreto legislativo), giacché il nostro codice ha valore di legge ordinaria, essendo stato emanato con il decreto legislativo di cui al D.P.R. 22-9-1988, n. 447, in attuazione della legge-delega 16-2-1987, n. 81.

2. Il sistema delle fonti

Il diritto procedimentale penale è disciplinato da *norme di diritto pubblico*.

Il sistema delle fonti normative, secondo la *gerarchia* della loro forza, è articolato come segue:

- a) la *Costituzione* e le altre leggi costituzionali (ad es.: legge cost. 16-1-1989, n. 1, in materia di reati cd. ministeriali; artt. 24, 25, 26, 27, 68, 96, 108, 111, 112 e 134 Cost.);

- b) le norme del *diritto internazionale generale* riconosciute dal diritto delle genti (norme consuetudinarie internazionali), che sono di diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento giuridico italiano in forza dell'art. 10 Cost. (ad es.: in tema di immunità diplomatica);
- c) le norme del *diritto internazionale pattizio* (ad es.: in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria), ratificate e rese esecutive in Italia (v. art. 696 c.p.p.);
- d) le *leggi statali ordinarie* (anteriori al codice, se non implicitamente abrogate per incompatibilità o se espressamente mantenute in vigore dalle norme di coordinamento o transitorie di cui al D.Lgs. 28-7-1989, n. 271; ovvero successive allo stesso codice);
- e) i *decreti-legge* (emanati dal governo in casi di necessità ed urgenza ex art. 77 Cost.) durante il tempo della loro precaria vigenza o, se non convertiti in legge, per gli effetti fatti espressamente salvi dalla legge;
- f) i *decreti legislativi* (emanati dal governo su delega del parlamento, ai sensi dell'art. 76 Cost., con atto denominato D.P.R. o direttamente decreto legislativo);
- g) i *regolamenti amministrativi* (di esecuzione). Il Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale è stato adottato con il decreto del ministro di grazia e giustizia 30-9-1989, n. 334;
- h) i *bandi militari* in tempo di guerra.

3. La normativa complementare

Il codice di procedura penale vigente è stato emanato con **D.P.R. 22-9-1988, n. 447** (G.U. 24-10-1988, n. 250) e, dopo la *vacatio legis* di un anno, è entrato in vigore il 24 ottobre 1989 (1).

Con altri due *D.P.R. in pari data n. 448 e 449*, e con tre decreti legislativi datati 28-7-1989, tutti entrati in vigore lo stesso 24-10-1989, è stata approvata la necessaria normativa complementare costituita da:

- disposizioni per i procedimenti a carico degli imputati *minori* degli anni 18 alla data di commissione del reato (D.P.R. 22-9-1988, n. 448, vigente dal 24-10-1989);
- modifiche dell'*ordinamento giudiziario* relativo alla nuova strutturazione dei giudici e dei pubblici ministeri, presso gli organi ordinari ed il tribunale per i minorenni, in conseguenza dei nuovi riti processuali (D.P.R. 22-9-1988, n. 449, anch'esso vigente dal 24-10-1989);

(1) Lozzi, *Relazione introduttiva di carattere generale sul nuovo c.p.p.*, in Quaderni C.S.M. n. 28, p. 27; Pisapia, *Lineamenti del nuovo processo penale*, Giuffrè 1989; Pisapia, *Il nuovo processo penale: esperienze e prospettive*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, 3.

- *norme di attuazione, di coordinamento e transitorie*, relative ai suindicati D.P.R. n. 447, 448 e 449 e rispettivamente contenute in tre distinti *decreti legislativi*, n. 271, 272 e 273, tutti in data 28 luglio 1989 (G.U. 5-8-1989, n. 182, suppl. ord.). Tali norme disciplinano dettagli applicativi (norme di attuazione), rapporti di correlazione ed interferenza con altre normative extra-codicistiche (norme di coordinamento) e problemi di successione cronologica tra le nuove e le vecchie disposizioni (norme transitorie);
- norme amministrative (*Regolamento*) per la *esecuzione* del nuovo codice, contenute nel D.M. della giustizia 30-9-1989, n. 334;
- *decreti legislativi* (aventi valore di legge ordinaria), emanati dal governo, nei primi tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice (e cioè fino al 24-10-1992), in forza dell'art. 7 della legge-delega n. 81/1987, al fine di apportare i necessari correttivi al nuovo rito, sulla base di un conforme parere espresso da una Commissione interparlamentare, senza necessità di ulteriore legge di delega. Con tale celere *iter* il Governo ha emanato alcuni decreti legislativi, apportando quelle *integrazioni e correzioni*, che la prima concreta esperienza applicativa ha suggerito. Peraltro, tali decreti hanno dovuto anch'essi conformarsi ai principi e ai criteri direttivi dettati dalla citata legge-delega 81/1987;
- *decreti legislativi* (D.Lgs. 5-4-2006, n. 160, D.Lgs. 25-7-2006, n. 240, D.Lgs. 30-1-2006, n. 26, D.Lgs. 27-1-2006, n. 25, D.Lgs. 20-2-2006, n. 106, D.Lgs. 23-1-2006, n. 24, D.Lgs. 3-2-2006, n. 109, D.Lgs. 2-2-2006, n. 35) attuativi della delega conferita al Governo con L. 25-7-2005, n. 150 per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30-1-1941, n. 12.

Per apportare, invece, sostanziali innovazioni, in mancanza di copertura di delega legislativa, è stato necessario ricorrere a leggi ordinarie o, nei casi di necessità ed urgenza, a decreti-legge, successivamente convertiti in legge. Fra i più rilevanti provvedimenti, si segnalano:

- la normativa introduttiva del *giudice unico* in primo grado, con abolizione della figura del *Pretore* (D.Lgs. 19-2-1998, n. 51);
- una disciplina di radicale riforma del codice, per armonizzarlo alla riforma del giudice unico (L. 15-12-99, n. 479, cd. legge Carotti);
- la normativa che ha introdotto la figura del *giudice di pace* con competenza penale (D.Lgs. 28-8-2000, n. 274);
- la disciplina del «*giusto processo*», attuativa dell'art. 111 della Cost., introdotta con la L. 1-3-2001, n. 63;
- la disciplina sulla rimessione del processo per «*legittimo sospetto*», inserita con la L. 7-11-2002, n. 248;
- il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di *spese di giustizia*, di cui al D.P.R. 30-5-2002, n. 115;

- il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al D.P.R. 14-11-2002, n. 313;
- la normativa sul *mandato di arresto europeo*, introdotta con la L. 22-4-2004, n. 69, che ha conformato il diritto interno alle disposizioni dell'Unione Europea;
- il decreto legge 27-7-2005, n. 144 (conv. in L. 155/2005), che ha introdotto norme per la lotta al *terrorismo internazionale*;
- la legge 20-2-2006, n. 46, che ha riformato il regime delle *impugnazioni*.

Da segnalare, inoltre, il decreto legge 23-5-2008, n. 92 (conv. in legge 125/2008), cd. «*decreto sicurezza*»; l'ulteriore «*pacchetto sicurezza*» di cui alla legge 15-7-2009, n. 94; il decreto legge 12-2-2010, n. 4 (conv. in legge 50/2010), che ha modificato la *competenza della Corte di Assise*; la legge 26-11-2010, n. 199, che ha introdotto disposizioni per la *esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi*.

Il primo *corpus juris* della Repubblica reca la firma del guardasigilli *Giuliano Vassalli* ed è il frutto di una profonda elaborazione dottrinale. Dall'ultimo dopoguerra era fortemente avvertita l'esigenza di una nuova procedura penale, di tipo prevalentemente accusatorio, che venisse a sostituire il codice Rocco, di ispirazione inquisitoria, approvato nel ventennio fascista con R.D. 19-10-1930, n. 1398.

Risale al 1962 un primo disegno organico, già ispirato ad un processo senza fase istruttoria, di cui alla cd. *bozza* di Francesco Carnelutti, consistente in un progetto articolato secondo il modello accusatorio.

Successivamente, sulla base di una prima legge-delega al governo, quella n. 108 del 3 aprile 1974, la Commissione presieduta dal prof. Giandomenico Pisapia elaborò nel 1978 un progetto di codice.

Sopravvenuta l'ultima *legge di delega n. 81 del 16 febbraio 1987*, in attuazione dei suoi *105 principi e criteri direttivi*, una nuova Commissione, presieduta dallo stesso prof. Pisapia ha, infine, preparato il testo del progetto preliminare e poi quello definitivo del vigente codice (2). Altre Commissioni hanno elaborato la normativa complementare relativa al procedimento a carico di minori e a talune marginali modifiche dell'ordinamento giudiziario.

4. I limiti di efficacia nello spazio e nel tempo

Qualsiasi procedimento penale è destinato a svolgersi durante un arco temporale, frequentemente di anni, ed in determinati luoghi innanzi ai competenti organi investigativi e giudiziari italiani e, per taluni atti, anche stranieri (ad es.: rogatorie all'estero). Pertanto, le nostre norme processuali penali, per quanto teoricamente generali ed astratte, incontrano limiti di efficacia e, quindi, di applicabilità, in relazione alle categorie del tempo e dello spazio.

(2) Per un approfondimento: Relazione sen. Coco sul disegno della legge delega per il nuovo c.p.p., in Cass. Mass. 1987, p. 330.

A) Efficacia nello spazio

Il principio di *territorialità* degli ordinamenti giuridici, risolvendosi nella pretesa ad una sovranità tendenzialmente esclusiva in un dato territorio, comporta l'assoggettamento alle proprie leggi procedurali delle singole attività che ivi vengano poste in essere, anche quando un atto procedimentale debba esser compiuto per conto di un altro Stato (ad es.: l'esame di un testimone o un'ispezione di luoghi in Italia a seguito di rogatoria del giudice straniero o viceversa). Stante la diversità di disciplina tra le leggi processuali dei due Stati interessati, vi è necessità di determinare quale debba essere la forma degli atti da compiere all'estero o, nello Stato, per conto dello Stato estero.

Occorre distinguere tra il procedimento nel suo insieme ed i suoi singoli atti. Secondo una regola che non conosce eccezioni, il procedimento nella sua globalità e nei suoi profili essenziali (ad es.: il regime di utilizzabilità degli atti, le garanzie essenziali di difesa) resta sempre disciplinato dal nostro codice di procedura, anche quando la maggior parte dei suoi atti sia compiuta in territorio estero, direttamente dal giudice italiano o per rogatoria da quello straniero (3).

Per i *singoli atti* compiuti all'estero, si applica, invece, il principio *locus regit actum*. La competenza e le forme di tali atti sono, in ossequio al principio della sovranità nazionale, tendenzialmente regolate dalla legge straniera, vigente nel luogo in cui essi sono posti in essere (*lex fori*). Analogamente, agli atti del procedimento compiuti in Italia dagli organi investigativi o dalla magistratura stranieri o dalle nostre autorità su richiesta delle stesse si applica tendenzialmente il nostro codice di procedura.

Pertanto, ove consentito dalla normativa straniera o previsto da convenzioni pattizie, si applica la *normativa nazionale dello Stato richiedente*, per quanto attiene alle forme e alle garanzie degli atti, investigativi o processuali, da assumere nel territorio dello Stato richiesto (art. 725 c.p.p.) (4).

B) Efficacia nel tempo

Il procedimento penale, attraverso le sue varie fasi e gradi di giudizio, si protrae nel tempo, sicché è destinato ad essere disciplinato da norme processuali continuamente innovate. Le nuove disposizioni, in linea generale (salva l'ipotesi di leggi cd. temporanee), hanno efficacia illimitata per il futuro, ma nessu-

(3) In materia di diritto processuale civile, l'art. 12 della L. 31-5-1995, n. 218, sul nostro sistema di diritto internazionale privato proclama che «*Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana*».

(4) La Corte cost., con sent. 13-25 luglio 1995, n. 379, ha chiarito che l'osservanza delle norme procedurali previste dalla *lex fori* può essere insufficiente ad assicurare l'utilizzabilità e il valore probatorio dell'atto compiuto all'estero, ove non risultino salvaguardate le esigenze dei principi di ordine pubblico (ad es.: i diritti di difesa).

na per il passato, in conformità del principio di **irretroattività** (art. 14 preleggi cod. civ.), in base al quale «*La legge non dispone che per l'avvenire*».

Tuttavia, nel procedimento si ha una interconnessione di atti, molti dei quali sono, di solito, compiuti sotto il vigore di leggi diverse, sicché la successione di queste comporta problemi di armonizzazione interna all'unitario procedimento.

Il principio fondamentale è quello dell'applicazione della legge vigente nel momento di compimento dell'atto (**tempus regit actum**).

Per quanto attiene i singoli atti dei procedimenti *già definiti* con sentenza o decreto irrevocabili, stante la intangibilità del giudicato, gli atti del procedimento ormai concluso restano indifferenti alle innovazioni procedurali.

Per i singoli atti dei procedimenti ancora *pendenti*:

- a) agli *atti ancora da compiere*, si applica la *legge nuova*, in quanto contemplante la regola in quel momento vigente (**tempus regit actum**), non solo per quanto attiene alla forma dell'atto, ma anche alla valutazione della sua rilevanza probatoria (ad es., ai fini della sua utilizzabilità probatoria, ai sensi degli artt. 210, 238 e 512 c.p.p.), in quanto la valutazione di un atto già assunto è, a sua volta, anch'essa un atto processuale che deve essere compiuto in conformità della legge sopravvenuta, ora vigente;
- b) agli *atti già interamente compiuti*, prima dell'innovazione normativa, si applica, *ratione temporis*, la *legge processuale anteriormente vigente* (artt. 10 e 11 preleggi; artt. 241-260 D.Lgs. 271/1989) (5).

Tuttavia, quando la utilizzazione o valutazione di tali atti deve avvenire sotto il vigore della normativa sopravvenuta, dovrebbero applicarsi le nuove disposizioni. Spesso il legislatore interviene con norme transitorie per conservarne l'originaria valenza o comunque disciplinarne gli effetti. Così, con l'art. 6 della legge 7-8-1997, n. 267, in riferimento alle dichiarazioni rese da coimputati e pentiti anteriormente alle innovazioni di cui alla sentenza della Corte cost. n. 361 del 2-11-1998, relativa agli artt. 210, 238 e 512 c.p.p., sono stati disciplinati i limiti della loro utilizzabilità e valenza probatoria nei processi ancora in corso.

Per quanto concerne il procedimento nella sua unitarietà, il problema concerne unicamente l'ipotesi di abrogazione del codice, come avvenuto con il D.P.R. 447/1988. Quest'ultimo dispose:

- a) la *ultrattività* della abrogata legge processuale penale, se il procedimento versava in avanzata fase di istruzione probatoria o era in fase di giudizio. La disciplina previgente continuava a regolare la forma e la valenza probatoria

(5) Nel campo *processuale* penale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 c.p. che, regolando la successione di leggi penali (*sostanziali*) nel tempo, consentono l'applicazione retroattiva o ultrattiva, per il principio del *favor rei*, delle disposizioni più favorevoli. Sicché, ad esempio, se sopravviene una più severa disciplina della carcerazione preventiva, essa va applicata anche revocando provvedimenti più favorevoli in corso di esecuzione (ad es.: arresti domiciliari sostitutivi con la custodia in carcere). In tal senso si è pronunciata la Corte costituzionale con sent. 1-2-1982, n. 15.

- (utilizzabilità) non solo degli atti già compiuti, ma anche di quelli ancora da compiere (artt. 241-242 disp. att. c.p.p., di cui al D.Lgs. 271/1989);
 b) la *retroattività* della nuova normativa in tutti gli altri casi (6).

5. Le immunità funzionali

In considerazione della funzione o ufficio pubblico ricoperto, talune persone godono di *immunità* (assoluta o relativa) penale, in base ad un privilegio radiato nel diritto pubblico, internazionale o statale. Tale immunità (o esenzione) dalla legge penale sostanziale comporta, nei limiti di essa, necessariamente anche la *inapplicabilità della legge processuale*, almeno temporaneamente (7). L'immunità è *assoluta*, quando si estende a qualsiasi fatto-reato posto in essere, anche fuori dall'esercizio della propria funzione o incarico; è *relativa*, se è limitata a condotte poste in essere a causa o nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

L'immunità penale e processualpenale nello Stato estero non comporta affatto una analoga immunità in patria, giacché tutti i soggetti immuni restano soggetti alle leggi del proprio Stato e possono essere ivi perseguiti.

A) Immunità internazionali (assolute e relative)

Per antiche consuetudini di diritto internazionale riconosciute dallo *jus gentium* o di norme scritte di natura pattizia (convenzioni internazionali), l'immuni-

(6) Sul fenomeno della successione di leggi nel tempo, v. *amplius* il volume di Diritto processuale civile della stessa collana.

(7) Sotto il profilo di diritto sostanziale penale, cfr. Delpino, *Diritto penale*, parte generale, Simone, 2010. Una ipotesi di temporanea inapplicabilità della legge processuale penale era stata introdotta dalla **L. 20-6-2003, n. 140**, il cui art. 1 escludeva che potessero essere sottoposti a procedimento penale per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime, il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale, ad un tempo prevedendo, in favore dei medesimi soggetti, la sospensione dei procedimenti in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. Successivamente, la Corte costituzionale, con **sentenza 20-1-2004, n. 24**, ha «travolto» tale disciplina, dichiarando l'**illegittimità costituzionale** del citato articolo. Fra le argomentazioni della Corte a sostegno di tali conclusioni (fondate sul contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.) vi è la censura di situazioni legittimanti la sospensione del processo a carattere soggettivo (fondate sulla mera coincidenza fra la carica e la qualifica di imputato, non, come le comuni cause oggettive di sospensione, sull'esigenza di consentire il regolare proseguimento del processo), nonché dell'automatismo generalizzato della sospensione che incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell'imputato, al quale è posta l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto «il peso di un'imputazione» oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l'accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito.

Con diversa pronuncia (*sent. 16-4-2004, n. 120*), la medesima Corte ha, per converso, statuito la legittimità costituzionale della legge in esame, nella parte in cui disciplina le prerogative del Parlamento in tema di insindacabilità ex art. 68 della Costituzione.

tà, nello Stato estero, è *assoluta* soltanto per il Sommo Pontefice, i Capi di Stato esteri e gli agenti diplomatici.

Nel nostro ordinamento, godono di immunità dalla giurisdizione penale, anche dopo la cessazione dalla rispettiva funzione o incarico:

- il **Sommo Pontefice** (trattato del Laterano dell'11-2-1929, modificato dall'accordo del 18-2-1984);
- i **Capi di Stato esteri**, i membri della loro famiglia e le persone al loro seguito;
- gli **agenti diplomatici** esteri accreditati presso lo Stato italiano, la S. Sede e le Comunità europee;
- gli *organi di Stati esteri* (capi di governo, ministri ed altri rappresentanti di Stati esteri: Convenzioni di Vienna 1961 e 1963, rese esecutive con L. 804/1967), i membri delle Istituzioni specializzate ed i rappresentanti dell'O.N.U. (L. 1740/1951 e 1318/1957); ma *limitatamente* ai fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- i **militari stranieri** appartenenti alle truppe *N.A.T.O.* di stanza in Italia *limitatamente* a reati contro altri membri delle loro forze armate o il proprio Stato. Per altri reati, il nostro Ministro di grazia e giustizia può rinunciare, in favore dell'autorità straniera, al diritto di priorità ad esercitare la giurisdizione italiana (L. 30-11-1955, n. 1335 e D.P.R. 2-12-1956, n. 1666 che danno attuazione all'art. VII della Convenzione di Londra del 19-6-1951).

B) Immunità (relative) di diritto interno

Il nostro diritto pubblico interno conosce ipotesi di immunità, sostanziali e procedurali, solo *relative*, limitate ai reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni godono di immunità funzionale e di garanzie procedurali, in favore di:

- il **Presidente della Repubblica**. L'immunità, sostanziale e processuale, vale per qualsiasi atto funzionale, anche se non consistente in voti o opinioni. Tuttavia se l'atto funzionale concretizza i reati di *alto tradimento* o di *attentato alla Costituzione* (art. 90 Cost.), non vi è alcuna esenzione: in tali casi il Presidente è messo in stato di accusa dal parlamento ed è giudicato dalla Corte costituzionale in composizione integrata da sedici membri laici (art. 135 Cost.), secondo una particolare procedura (artt. 5-12 della legge 5-6-1989, n. 219). Per i reati comuni, non funzionali, il Presidente ne risponde davanti al giudice penale ordinario, come qualsiasi cittadino (8), ma la dottrina ritiene che il procedimento non possa essere attivato durante il suo mandato (temporanea improcedibilità dell'azione penale) (9);

(8) In tal senso Cass., sez. III, 27-6-2000, n. 8733.

(9) V. Diritto costituzionale (vol. n. 2) della stessa Collana.

- i **membri del Governo**. Costoro, pur non avendo, in quanto tali, alcuna immunità sostanziale, godono, tuttavia, sempre *limitatamente* ai *reati c.d. ministeriali* (commessi nell'esercizio delle loro funzioni), di talune *garanzie procedurali*: la fase delle indagini preliminari e del giudizio sono affidate ad un collegio di giudici ordinari (c.d. tribunale dei ministri), estratti periodicamente a sorte, avente sede presso la Corte di Appello competente per territorio *ratione commissi delicti* (legge cost. 16-1-1989, n. 1 e legge ordinaria 5-6-1989, n. 219);
- i **parlamentari nazionali** (art. 68, comma 1, Cost.) godono di immunità sostanziale e processuale *limitatamente* alle «*opinioni espresse ed (ai) voti dati nell'esercizio delle loro funzioni*». Per effetto della modifica dell'art. 68 Cost., di cui alla legge cost. 29-10-1993, n. 3, è possibile, *senza necessità di preventiva autorizzazione della camera di appartenenza*, sottoporre a *procedimento* penale i parlamentari. Occorre, invece, tale autorizzazione per le perquisizioni domiciliari e personali, per le intercettazioni telefoniche e, di regola, anche per le misure privative della libertà (custodia cautelare);
- i **parlamentari europei**, negli stessi suindicati limiti dei parlamentari nazionali (art. 10 protocollo di Bruxelles sui privilegi e sulle immunità del 1965, reso esecutivo con L. 437/1966);
- i **consiglieri regionali** godono anch'essi della stessa immunità sostanziale, ma non hanno alcuna garanzia processuale (art. 122 Cost.);
- i **giudici della Corte costituzionale** godono di immunità sostanziali (art. 5, L. cost. 11-3-1953, n. 1) e processuali (art. 3, legge cost. 9-2-1948, n. 1) identiche a quelle dei parlamentari nazionali. Ove necessaria, per essi l'autorizzazione a procedere è concessa dalla stessa Corte;
- i **componenti del C.S.M.** hanno immunità unicamente per le opinioni espresse (L. 24-3-1958, n. 195), ma nemmeno essi usufruiscono di garanzia processuale.

La **legge luglio 2008, n. 124**, ha introdotto una **immunità di tipo processuale per le alte cariche dello Stato**. Dispone l'art. 1 che, salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i **processi** penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di *Presidente della Repubblica*, di *Presidente del Senato* della Repubblica, di *Presidente della Camera* dei deputati e di *Presidente del Consiglio* dei Ministri *sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione*. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, *può rinunciare* in ogni momento alla sospensione.

La *sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione* e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.

6. Schema: Diritto processuale penale

- *Caratteri*
 - diritto pubblico
 - diritto procedimentale
- *Fonti*
 - Costituzione
 - norme internazionali generali e convenzionali
 - leggi ordinarie
 - decreti legge
 - decreti legislativi
 - regolamenti amministrativi esecutivi
 - bandi militari (in tempo di guerra)
- *Norme vigenti*
 - D.P.R. 22-9-1988, n. 447
 - normativa complementare e di attuazione
 - leggi speciali *extra vagantes*
- *Efficacia*
 - rispetto ai singoli atti
 - rispetto all'intero procedimento
 - nello spazio (*lex fori*)
 - nel tempo (*tempus regit actum*)
 - *norme transitorie*
 - *ultrattività della legge abrogata*
 - *retroattività della legge nuova*
- *Immunità*
 - immunità di diritto penale
 - immunità di diritto penalprocessuale
 - immunità assolute e relative
 - immunità internazionali: Papa, capi di Stato
 - organi internazionali, diplomatici, truppe
 - immunità di diritto interno: Presidente della Repubblica, governo, parlamentari europei, nazionali, regionali, giudici della Corte cost., consiglieri del C.S.M.
 - straniere
 - immunità processuale per le Alte cariche dello Stato